



LEGA PRO

COMUNICATO N. 44/DIV – 20 OTTOBRE 2026

44/130

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 16, 17, 18 E 19 OTTOBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16, 17, 18 e 19 ottobre 2026

10^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	NOVARA	2-2
ALCIONE MILANO	DESENZANO	4-1
CARPI	LUMEZZANE	3-1
CITTADELLA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-0
DOLOMITI BELLUNESI	TRENTO	0-3
FOLGORE CARATESE	TREVISO	0-2
GIANA ERMINIO	UNION BRESCIA	2-1
JUVENTUS NEXT GEN	RENATE	2-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	PERGOLETTESE	2-3
PRO VERCELLI	LECCO	0-5

GIRONE B

CAMPOBASSO	PERUGIA	1-5
GUBBIO	ATALANTA U23	0-2
GUIDONIA MONTECELIO	FORLÌ	3-2
LATINA	VIS PESARO	1-0
LIVORNO	GROSSETO	4-4
PESCARA	OSTIAMARE	2-0
RAVENNA	SPEZIA	0-1
VADO	SAMBENEDETTESE	2-2

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	SAVOIA	4-0
BARI	CROTONE	0-0
BARLETTA	PICERNO	1-0
CAVESE	CASARANO	5-2
COSENZA	ALTAMURA	1-3
GIUGLIANO	FOGGIA	3-1
INTER U23	MONOPOLI	2-4
POTENZA	CATANIA	2-1
SALERNITANA	SCAFATESE	2-2
SORRENTO	CASERTANA	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 16, 17, 18 E 19 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARLETTA, CAVESE, DELFINO PESCARA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, POTENZA, PRO VERCELLI, RAVENNA, SALERNITANA, SAVOIA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 73 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:

1. al 1°, al 10° e al 23° minuto del primo tempo, e al 42° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
 2. al 1° minuto del primo tempo, al 4° e al 20° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
 3. al 20° minuto del primo tempo, al 5° e al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte.
- Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

PERGOLETTESE per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato due pannelli pubblicitari in quanto, al termine della gara, si recavano per festeggiare la vittoria della propria squadra sotto il Settore ove erano presenti i propri sostenitori e, per avvicinarsi il più possibile, colpivano con pedate, abbattendoli, i due pannelli pubblicitari.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto:

1. dal 1° al 3° minuto della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato, contestualmente al lancio di 200 rotoli circa di carta igienica, contenente una frase riferita al lancio sopra indicato e, pertanto, oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato;

2. dal 62° al 65° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto della gara, circa 200 (sopra in numeri) rotoli di carta igienica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SPEZIA

A) per fatti antisportivi, commessi da suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato una gamba del tavolo presente nello spogliatoio loro riservato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato una delle luci deputate all'illuminazione della scala di discesa del Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 300 per la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che

non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 1947 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, Anello Superiore (secondo Anello), intonato, al 54° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d'acqua nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, cinque bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 69° minuto della gara, per circa tre minuti, uno striscione (composto da due livelli) di circa 10 metri non autorizzato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MAGONI OSCAR

(RENATE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrisuadosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:

A) lo raggiungeva al centrocampo e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive per contestarne l'operato;

B) allontanato da un tesserato della propria squadra, reiterava la predetta condotta nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

FIGLIOMENI GIUSEPPE

(CAMPOBASSO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuadosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario in quanto:

A) mentre un calciatore avversario si trovava a terra, si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava sul terreno di gioco per circa un metro e, urlando e gesticolando in maniera aggressiva, proferiva nei confronti di questi, frasi irrispettose;

B) mentre l'Arbitro gli si avvicinava, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose con fare aggressivo e, alla notifica del provvedimento di espulsione, faceva un ulteriore passo all'interno del terreno di gioco, portandosi a circa un metro dall'Arbitro e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **27 OTTOBRE 2026**

PERNA FRANCESCO

(COSENZA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuadosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

ANTONAZZO ANGELO

(GIUGLIANO)

per avere, al 35° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva nei suoi confronti frasi irrisuadose.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata per la parte di importo di € 500 in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITO DANILO (COSENZA)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa ed offensiva per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO EMILIO (CATANIA)
TACCHINARDI MARIO (GIANNA ERMINIO)
BANCHIERI SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASITTO CRISTIANO (CAVESE)
MUSSO ROBERTO (CITTADELLA)
CAMPEDELLI NICOLA (FORLÌ)
GINESTRA CIRO (GUIDONIA MONTECELIO)
BONERA DANIELE (PRO VERCELLI)
D'ALESIO FILIPPO (SAMBENEDETTESE)
RIOLFO GIANCARLO (VADO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

D'ANDREA FILIPPO (OSTIAMARE)

per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, dopo aver subito un fallo e mentre si trovava a terra, lo colpiva con un calcio di media intensità all'altezza del basso addome. Tale condotta rendeva necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesamente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DA POZZO LORENZO (RAVENNA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SALINES EMMANUELE	(CAMPOBASSO)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(RENATE)
SUAREZ DEBATTISTA MARTIN	(RENATE)
EDUARDO	

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)
-----------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DESOLE FABIO	(CARPI)
CIOTTI PIETRO	(CASARANO)
BASSINO ALESSANDRO	(FOLGORE CARATESE)
D'AMICO FELICE	(FOLGORE CARATESE)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
LAZZARINI MIRKO	(VADO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AGAZZI DAVIDE	(CAMPOBASSO)
CORBO GABRIELE	(CAMPOBASSO)
ALLEGRETTO ANDREA	(CATANIA)
MANNUCCI TOMMASO	(CAVESE)
CONTILIANO NICOLO	(COSENZA)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO	(CROTONE)
JOSE'	
BRENNA DUCCIO	(GROSSETO)
PODDA LORENZO	(GUBBIO)
KABASHI ELVIS	(PERUGIA)
KIRWAN NIKO	(POTENZA)
DONATI GIULIO	(RAVENNA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(SALERNITANA)
PARKER SEAN	(SORRENTO)
GUCHER ROBERT	(TREVISO)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

REBAUDO RICCARDO	(ALCIONE MILANO)
ROLFINI ALEX	(ALCIONE MILANO)
COCOROCCHIO MARTIN	(AUDACE CERIGNOLA)
MAGGIORE GIULIO	(BARI)
VOCA IDRIZ	(BARLETTA)
LEONARDI SIMONE	(CAMPOBASSO)
PELLITTERI ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE	(CASARANO)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
NUNZIATA FRANCESCO	(CAVESE)
BARONE ANTONIO	(COSENZA)
DAMETTO PAOLO	(COSENZA)
ENERGE ANTONIO	(COSENZA)
VELTRI ANGELO	(CROTONE)
GOBETTI NICOLO	(DOLOMITI BELLUNESI)
SECK MOHAMED	(FOGGIA)
FERRINI MANUEL	(GUBBIO)
PARODI GIULIO	(LATINA)
TOMASELLI GIACOMO	(LATINA)
ARENA MATTEO	(LECCO)
BACHINI MATTEO	(LIVORNO)
GABBIANI GIACOMO	(LIVORNO)
VESELI FREDERIC	(LIVORNO)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
LEDONNE NICOLO	(NOVARA)
ZAMBATARO EYOB	(NOVARA)
VALENTE MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
GUCCIONE FILIPPO	(PESCARA)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
D'AURIA GIANLUCA	(POTENZA)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
D'URSI EUGENIO	(SALERINITANA)
CHELLI MIRKO	(SAMBENEDETTESE)
KRAPIKAS TITAS	(SAMBENEDETTESE)
PLICCO ELIA	(SAMBENEDETTESE)
MARTINA ALESSANDRO	(SAVOIA)
STARITA ERNESTO	(SORRENTO)
CAPOLUPO SAMUELE	(SPEZIA)
SAPOLA MOTIEJUS	(SPEZIA)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBA BENEDETTO	(ALBINOLEFFE)
FAGGI FILIPPO	(ALBINOLEFFE)
PITOU JONATHAN HUGO	(ALCIONE MILANO)
ZAZZA MATTEO	(ALTAMURA)
CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GHISLANDI DAVIDE ANGELO	(ATALANTA U23)
MERCADANTE MARIO	(CASARANO)

NEGRO STEFANO	(CASARANO)
PIOVANELLO ENRICO	(CASERTANA)
CATURANO SALVATORE	(CATANIA)
CODA MASSIMO	(CATANIA)
INSIGNE ROBERTO	(CATANIA)
TORRASI EMANUELE	(CATANIA)
REDOLFI ALEX	(CITTADELLA)
FEOLA WILLIAM	(CROTONE)
MOSCATI MARCO	(DESENZANO)
MONTENEGRO LUCA	(DOLOMITI BELLUNESI)
AZAROV'S TIMURS	(FOGGIA)
ROSETTI MANUEL	(FORLÌ)
VALENTINI FEDERICO	(FORLÌ)
QUAGGIO ALESSIO	(GIANA ERMINIO)
MINTA AMOAKO	(GUBBIO)
BORGHINI DIEGO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SPAVONE ALESSANDRO	(GUIDONIA MONTECELIO)
DURMISI ARMAN	(JUVENTUS NEXT GEN)
RIZZO NICCOLO	(JUVENTUS NEXT GEN)
TURCO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CIOFFI ANTONIO	(LATINA)
MIHALI LORENZO	(LECCO)
HAAS NICOLAS	(LIVORNO)
COLLODEL RICCARDO	(NOVARA)
MESSAGGI CLAUDIO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
COTALI MATTEO	(OSTIAMARE)
ROSSETTI MATTIA	(PERGOLETTESE)
ERRADI BILAL	(PESCARA)
MANFREDONIA MATTEO	(POTENZA)
MORETTI ANDREA	(PRO VERCELLI)
PIRAN LEONARDO	(PRO VERCELLI)
FALBO LUCA	(RAVENNA)
CARECCIA SAMUELE	(RENATE)
YEBOAH ANKRAH PHILIP	(SAVOIA)
FERRARA ANTONIO	(SCAFATESE)
LORETO CIRO	(SORRENTO)
MELLINO CARLO	(TREVISO)
DE MARIA VINCENT	(UNION BRESCIA)
VITA DIEGO	(VADO)
BERENGO NICOLO	(VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente

attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 20 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani